

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.

Data 30-04-2016

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016-CONFERMA E INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI |
|----------|--|

L'anno Duemilasedici, il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 11:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

| Presenti | Assenti |
|--|--|
| FÈ FABRIZIO (Sindaco) Biagiotti Alberto (Consigliere) Caporali Fabrizio (Consigliere) Corda Giuseppe Maria (Consigliere) Morini Anna Lucia (Consigliere) Franci Cesare (Consigliere) Nardi Gianluca (Consigliere) Bernardini Giuliano (Consigliere) | Garosi Manolo (Consigliere) Bassi Paola (Consigliere) Fè Giacomo (Consigliere) |
| Tot. Presenti: 8 | Tot. Assenti: 3 |

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il Sig. Colombini Giampietro (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Esponde il Sindaco, ricordando come la Tasi sia stata eliminata per la prima casa e, quindi, tutti coloro sono proprietari di tali abitazioni, non pagheranno, ad esclusione delle A1, A8 e A9. Nessun'altro tipo d'intervento da poter fare; è prevista una riduzione 25% per immobili a canone concordato e sono confermate le aliquote confermate. Rappresenta, poi, quali sono i servizi indivisibili individuati, per 189mila € circa di spese, con una copertura pari ad € 55mila circa di gettito previsto.

Dopo di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31.07.2014, il quale dispone che:

"1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo provvedimento può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.";

Considerato che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: comma 14 – esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2015 ha differito al 31.03.2016 e visto il

successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2016;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma *"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."*

c) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI** per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: *«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»*. 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»*.

Richiamata la deliberazione n. 33 del 16.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI;

Atteso che con la sopracitata deliberazione era stato stabilito per l'anno 2015 di applicare detta componente dell'imposta IUC unicamente alla fattispecie delle abitazioni principali;

Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9;

Richiamati, in coerenza con la bozza del bilancio di previsione 2016/2018, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

| | |
|--|------------------------|
| Gestione e manutenzione patrimonio | Euro 60.157,43 |
| Ambiente e verde pubblico | Euro 64.247,19 |
| Servizi socio-assistenziali | Euro 64.860,00 |
| TOTALE | Euro 189.264,62 |
| Gettito TASI | Euro 55.000,00 |
| 29,06% copertura servizi indivisibili con gettito TASI | |

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 1(Bernardini G.), astenuti 0, presenti 8 e votanti 8,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016 le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 33 del 16/07/2015, relativamente alla componente TASI come risulta dal seguente prospetto:

| | ALIQUOTE |
|---|------------------|
| ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2,C/6 E C/7 | 2 PER MILLE |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1 PER MILLE |
| PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILE DIVERSE DA QUELLE SOPRA | "ZERO" PER MILLE |

2. - di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale;

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 1(Bernardini G.), astenuti 0, presenti 8 e votanti 8,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Area Servizio Tributi

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 23 - 2016

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016-CONFERMA E
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 23 - 2016 .

Pienza, 22-04-2016

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 23 - 2016 .

Pienza, 21-04-2016

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAFERRI ALESSANDRO.

IL SINDACO

f.to FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 04-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAFERRI
ALESSANDRO.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 125 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 04-05-2016 al 19-05-2016
- è divenuta esecutiva dal giorno 30-04-2016
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....